

N. 41 del 22 ottobre 2004

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G., AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ART. 50 DELLA L.R. 27.06.1985 N. 61.

IL PRESIDENTE

Relaziona in merito.

Evidenzia che la proposta di deliberazione agli atti è la conseguenza logica della deliberazione appena assunta.

Fa rinvio alla discussione appena conclusa.

Intervengono:

Cons. Lorenzon M.: evidenzia che c'è la necessità di una verifica ed una rivisitazione complessiva del regolamento edilizio, prima di proporre la variante.

Cons. Lorenzon S.: chiede se è stato fatto un censimento dei capannoni vuoti esistenti nel territorio comunale. Si domanda se sia legittimo revocare totalmente la "jus aedificandi" della zona industriale e se i proprietari delle aree interessate possano pretendere un risarcimento.

Sindaco: risponde che l'Amministrazione comunale sta facendo tale censimento. Sta pure studiando il problema dell'eventuale pretesa di risarcimento. La variante proposta è un primo passo nella direzione della riduzione della zona industriale.

Cons. Boer S.: invita alla cautela, in tale operazione. Ricorda che a ridosso del Comune di Ponte di Piave, il Comune di Oderzo sta ampliando la propria area industriale, scaricando i problemi di inquinamento, di traffico, ecc. ed incassando i benefici economici.

Quindi non è vero che eliminando la nostra zona industriale si eliminino i problemi connessi.

Sindaco: risponde che l'esempio di Oderzo non è da seguire. L'Amministrazione comunale di Ponte di Piave cercherà di trovare soluzioni ottimali, per quanto possibile, ovviamente nell'ambito del proprio territorio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il Comune di Ponte di Piave è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale del Veneto con deliberazione n. 989 in data 20.04.2001;
- che con deliberazione consiliare n. 1 in data 04.03.2004 è stata adottata una variante parziale interessante l'intero territorio comunale;
- che è stata accertata la necessità di apportare una parziale modifica, limitatamente all'intervento individuato negli elaborati in atti alla succitata deliberazione come "Variante n. 7" (proprietà ex Giaveri – Capoluogo) e ciò per contenere l'impatto volumetrico e garantire una più congrua distanza fra gli edifici esistenti;
- che risulta opportuno modificare l'attuale destinazione urbanistica dell'ex Cinema Luxor;

- che risulta infine necessario attivare nuovi meccanismi di controllo da parte dell'Amministrazione comunale sull'attuazione delle nuove aree industriali

Preso atto che più complete indicazioni sono rilevabili dalla documentazione in atti.

Viste le leggi 08.08.1942, n. 1550; 25.08.1978 n. 457, D.P.R. 06.06.2001 n. 380 ed in particolare il 3° comma dell'art. 50 della L.R. 27.06.1985 N. 61.

Con votazione n. 11 favorevoli e n. 5 contrari (Cons. Lorenzon M., Morici S., Lorenzon S., Roma P., Boer S.), espressi per alzata di mano.

DELIBERA

- 1) di adottare la variante parziale al Piano Regolatore Generale, redatta dall'Arch. Pierpaolo Longhetto, in data ottobre 2004, costituita da un unico elaborato in atti alla presente deliberazione;
- 2) di disporre il deposito e la pubblicazione della variante al PRG, redatta ai sensi del 3° comma, art. 50 della L.R. 61/1985;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione modifica parzialmente la variante al PRG adottata con deliberazione n. 1 del 04.03.2004;
- 4) di dare altresì atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di rito, a tergo riportati, con la seguente prescrizione: *“Si evidenzia che in sede di realizzazione del Progetto Norma dovranno essere definiti eventuali standards connessi alle destinazioni commerciali, nonché l'individuazione dei posti macchina ex delibera Consiglio comunale n. 59 del 22.12.2003 (variante al P.R.G. in corso di approvazione)”*.